

PROGETTO DI LEGGE N. 0262

di iniziativa della Giunta regionale
DGR N. 10006 DEL 06/08/2002

—————
Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo.
—————

PRESENTATO IL 12/08/2002

ASSEGNATO IN DATA
ALLE COMMISSIONI

05/09/2002
REFERENTE VII
CONSULTIVA I

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE AL COMMERCIO, FIERE E
MERCATI

“Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo”.

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
CON D.G.R. N. VII/10006 DEL 6.8.2002

CODICE PDL/«Numero_Atto»

RELAZIONE

Il presente P.d.L. ha come finalità prioritaria quella di promuovere lo sviluppo del sistema fieristico lombardo recependo e governando alcuni aspetti di uno scenario nazionale e internazionale che ha recentemente segnalato significativi mutamenti ed evoluzioni destinati a incidere profondamente sulle logiche settoriali.

I tre fatti più rilevanti che costituiscono la cornice al cui interno il P.d.L. si colloca, possono così sintetizzarsi:

- a) Crescente tensione concorrenziale, di dimensione almeno europea, come risultato dei processi di globalizzazione in atto;
- b) Attuazione del Titolo V della Costituzione con conseguente passaggio della potestà esclusiva alle Regioni in fatto di normativa di molte attività economiche;
- c) Ripetute osservazioni della Commissione Europea, recentemente accolte (15.01.2002) dalla Corte di Giustizia, alla vigente normativa nazionale e regionale riconosciuta ostacolante la libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi.

Partendo da tali presupposti la nuova normativa regionale riconosce nell'attività fieristica un'attività imprenditoriale di natura privatistica sottoposta pertanto alle leggi del mercato e della libera concorrenza rimuovendo alcuni vincoli di natura autorizzativa che di fatto ostacolano l'evoluzione settoriale. Il ruolo della Regione non può andare oltre la normazione (spesso già presente a livello nazionale) di alcuni aspetti quali la regolazione della concorrenza, la difesa del consumatore, il rispetto delle norme del Codice Civile, la trasparenza dei comportamenti dei competitori.

Parallelamente il ruolo della Regione, riconoscendo nelle Fiere un importante fattore di sviluppo dell'economia lombarda e un determinante strumento di marketing e di comunicazione/promozione del tessuto produttivo lombardo, deve tendere a promuovere, incentivare, accompagnare lo sviluppo del settore.

La normativa passa pertanto da una logica vincolistica ad una regolatrice/promozionale.

Si opera quindi attraverso forme di silenzio/assenso richiedendo solo, tassativamente, un pacchetto di informazioni sugli eventi fieristici programmati, che metta in condizione il governo regionale di presidiare quelle attività di promozione e di informazione del made in Lombardy quali la formazione e la diffusione del calendario fieristico regionale (e nazionale), il riconoscimento delle qualifiche (internazionale, nazionale e regionale), i requisiti minimi per i quartieri fieristici.

L'impostazione promozionale presuppone che la Regione favorisca l'adozione di strumenti che garantiscano agli utenti la qualità dei servizi offerti, quali la certificazione di qualità, la certificazione della veridicità dei dati, la trasparenza dei comportamenti.

Contemporaneamente, il venir meno del ruolo del Ministero delle Attività Produttive, comporta il presidio di due aspetti rilevanti per la tutela degli interessi lombardi e degli operatori settoriali.

Il primo aspetto attiene alla necessità di attuare, anche formalmente, un coordinamento interregionale (già in atto e operante) che garantisca uniformità di comportamento sugli aspetti di interesse comune per gli utenti e per gli operatori, evitando disservizi e distorsioni nell'informazione. Si tratta sostanzialmente di avere criteri analoghi per il riconoscimento delle qualifiche, per i quartieri fieristici, per la formazione del calendario, per governare le concomitanze interregionali.

Il secondo aspetto riguarda la specificità delle fiere lombarde che sono sottoposte a concorrenza internazionale più che interregionale. Le fiere lombarde si confrontano ormai con le fiere tedesche e francesi (e da queste sono minacciate). Si tratta pertanto di trovare forme di accompagnamento di questo processo di integrazione europea incentivando gli scambi di manifestazioni e di presenze dei nostri operatori nei mercati esteri preventivando accordi collaborativi sia con gli organismi regionali e nazionali preposti all'internazionalizzazione delle imprese, sia esplorando la possibilità di intese con altre regioni europee.

Infine, lo scenario concorrenziale e la necessità di incremento della capacità competitiva presuppongono un rapido passaggio degli enti fieristici a società di capitale per evidenti motivi di flessibilità e rapidità di comportamento (oltretutto per motivi di trasparenza di mercato). Il tema, già affrontato dalla legge quadro nazionale, viene ripreso dalla normativa regionale cogliendo l'occasione anche per operare nella direzione della costituzione di una efficace rete di poli fieristici, possibilmente interconnessi e cooperativi, sul modello, ad es. di quello tedesco.

Da ultimo non viene trascurata quella realtà tipicamente lombarda costituita da una miriade di fiere locali che svolgono una funzione assai importante nell'avvicinare al mercato una infinità di micro aziende, familiari e artigiane, educandole allo sviluppo di attività commerciali e di marketing (professionalità sovente assenti in quelle organizzazioni aziendali) e accompagnando l'evoluzione di tali realtà nello sviluppo di capacità competitive. Per tali fiere devono essere riservati dei contributi e degli incentivi finanziari, che nel rispetto delle regole comunitarie, le aiutino a crescere e a consolidarsi avendo riguardo in particolare a quegli eventi fieristici che valorizzano il made in Lombardy e quei settori industriali frantumati e costituiti da micro imprese familiari.

Questi ultimi aspetti, che evidenziano un ruolo regionale sempre più orientato a promuovere lo sviluppo settoriale offrendo servizi alle imprese organizzatrici di eventi fieristici e accompagnando lo sviluppo attraverso una sempre più ampia circolazione delle informazioni utili agli operatori presuppongono alcuni interventi riorganizzativi dell'Unità Organizzativa Attività Fieristiche e lo sviluppo di infrastrutture informatiche e telematiche che garantiscano il raggiungimento di quegli obiettivi comunicazionali/promozionali che con il presente P.d.L. si intende raggiungere.

Riassumendo sinteticamente gli aspetti salienti del P.d.L. che viene proposto si sottolinea che tali punti concernono:

- a) una disciplina in gran parte inedita (rispetto alla L.R. 45) degli aspetti relativi alla programmazione delle manifestazioni fieristiche, al riconoscimento di qualifica, ai procedimenti autorizzativi che vengono sostituiti con una più semplice comunicazione, alla semplificazione amministrativa operata attraverso la sostituzione dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche con una più semplice comunicazione, alla ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo (Regione e Comuni) e delle autonomie funzionali (Camere di Commercio), alle procedure di coordinamento delle diverse iniziative, alla individuazione dei requisiti dei quartieri fieristici. Va segnalato che, pur mantenendo a fini di raccordo con l'azione delle altre Regioni la classificazione base delle manifestazioni fieristiche già introdotte dalla Legge 7, il P.d.L. schiude la possibilità di riportare in capo alla Regione le funzioni che la medesima legge quadro attribuisce ancora allo Stato; in tale ottica vengono poi delineate soluzioni per la composizione, d'intesa con altre Regioni, delle situazioni relative alle concomitanze delle manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale. Le soluzioni proposte con il P.d.L. riguardo agli aspetti di disciplina del settore hanno come punti di riferimento:
 - la piena utilizzabilità da parte della Regione, attraverso una adeguata programmazione, della facoltà di promozione delle manifestazioni fieristiche che vengono proposte dagli operatori sul territorio regionale; potranno in concreto essere valorizzate le manifestazioni fieristiche sia a livello internazionale che nazionale che la Regione riterrà adeguate ai criteri che saranno declinati nel

Regolamento di attuazione del presente P.d.L. In relazione alle manifestazioni fieristiche internazionali si ritiene infatti che, seppure il D.Lgs. 112/98 riservi allo Stato le funzioni amministrative ad esse relative, la riforma del titolo V della Costituzione abbia superato tale riserva;

- la possibilità di gestione autonoma dei procedimenti di svolgimento delle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia negli eventuali casi in cui dovesse rivelarsi non efficace o non praticabile il sopra richiamato coordinamento a livello interregionale;
 - la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti e dei relativi criteri di decisione per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche e alla possibilità di svolgere le manifestazioni e in generale tutti gli adempimenti connessi al rapporto tra cittadini, operatori economici e pubblica amministrazione, nella considerazione che il recupero di efficienza della pubblica amministrazione, lo snellimento e la certezza dei procedimenti a tutti i livelli costituiscono in sé un fattore determinante dello sviluppo economico e della crescita civile;
 - la pubblicizzazione in forma tempestiva e coordinata di tutte le manifestazioni fieristiche svolgentisi sul territorio regionale;
 - il raccordo, oggi insoddisfacente, per quanto attiene alle manifestazioni di rilevanza locale della iniziative disciplinate dalla normativa in materia di fiere e di quelle disciplinate dalla normativa in materia di commercio, sopperendo ad un insufficiente coordinamento delle norme statali;
 - il pieno ricorso al principio di sussidiarietà mantenendo in capo alla Regione le sole funzioni non attribuibili al livello di governo locale;
 - il raccordo tendenziale con la disciplina delle altre Regioni per quanto attiene alla definizione dei requisiti dei quartieri fieristici anche allo scopo di evitare non necessarie penalizzazioni delle attività svolgentisi in Lombardia a favore di altre parti del territorio nazionale;
- b) una trasposizione pressoché integrale delle disposizioni già introdotte con la L.R. 1/00 per quanto attiene in particolare agli aspetti relativi alla trasformazione degli Enti fieristici;
- c) una sostanziale conferma delle norme già previste dalla L.R. 45 in materia di incentivazione focalizzando l'attenzione e concentrando le risorse a favore dello sviluppo delle manifestazioni fieristiche locali espressioni delle vocazioni produttive dei diversi distretti industriali lombardi.

Art. 1 (Finalità)

1. L'attività fieristica è libera ed è esercitata secondo i principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a Paesi Esteri. La Regione e i Comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) “manifestazioni fieristiche”, le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali e del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:
 - “fiere generali”, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
 - “fiere specializzate”, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
 - “mostre mercato”, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;
- b) “espositori”, quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, Enti Pubblici e Associazioni appartenenti anche ad altri Paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;
- c) “visitatori”, coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
- d) “quartieri fieristici”, le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
- e) “organizzatori di manifestazioni”, i soggetti pubblici e privati anche appartenenti ad altri Paesi esteri che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
- f) “superficie netta”, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
- g) “enti fieristici”, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l’attività fieristica.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo Internazionale Ratificato ai sensi della Legge 3 giugno 1978 n. 314.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i mille metri quadrati di superficie netta;
- c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.

Art. 4 (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. La Regione, con decreto del dirigente competente, provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali nel rispetto delle norme della Comunità Europea e fatte salve le funzioni statali derivanti dalle norme in materia di tutela della concorrenza.
3. Le modalità per richiedere il riconoscimento sono disciplinate con regolamento di cui all'art. 14.
4. Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei Comuni, che trasmettono alla Regione i dati delle manifestazioni al fine della redazione del calendario regionale.
5. E' fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione Europea, o extracomunitari.

Art. 5 (Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali)

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione Europea secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Lombardia nel rispetto delle normative internazionali.
2. I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, svolgono manifestazioni fieristiche devono tassativamente darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione, alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali o al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
3. La comunicazione deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le categorie e i settori merceologici e le date di inizio e chiusura della manifestazione. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione o il Comune possono chiedere informazioni integrative.
4. La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico della Lombardia, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione attua tutte le iniziative necessarie per evitare lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche fra loro concomitanti, anche attraverso il confronto tra gli operatori.
5. I termini e le modalità di presentazione della comunicazione sono determinati con il regolamento di cui all'art. 14 della presente legge, che disciplina anche le modalità di soluzione degli eventi concomitanti.
6. La comunicazione deve comunque contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) lo svolgimento dell'attività fieristica da almeno un anno nello stesso settore merceologico per le manifestazioni fieristiche nazionali e due anni per le internazionali;
 - b) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui al successivo art. 8, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;
 - c) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
 - d) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni;
7. La comunicazione concernente una specifica manifestazione fieristica è relativa all'anno di svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 6 (Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni)

1. La Giunta Regionale, nel rispetto della legislazione nazionale, promuove le opportune intese, mediante protocolli di intesa e convenzioni, con le altre istituzioni europee, sia attraverso le associazioni e comunità di lavoro Alpe Adria, Arge Alp e Quattro Motori sia con iniziative e rapporti bilaterali, atte ad evitare concomitanze tra le manifestazioni con qualifica nazionale e internazionale nello stesso settore merceologico, anche al fine di addivenire all'elaborazione comune del calendario fieristico europeo.

2. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'applicazione delle qualifiche internazionali e nazionali, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.

Art. 7 (Calendari fieristici)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.
2. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale e per l'eventuale riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale, e ai Comuni la richiesta per la qualifica locale. Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi 60 giorni dalla comunicazione alla Regione, qualora tale comunicazione pervenga alla Regione dopo il 31 gennaio la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario regionale relativo all'anno seguente.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno la regione comunica agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica, da attuarsi in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta Regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale nazionale e regionale, che contribuirà alla formazione del calendario nazionale.
6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale le Camere di Commercio provvedono alla trasmissione alla Regione dei calendari delle manifestazioni locali comunicate ai Comuni, entro il 15 di settembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni, sulla scorta di un elenco predisposto dai Comuni e trasmesso alle CCIAA competenti per territorio entro il 30 luglio di ogni anno.

Art. 8 (Quartieri fieristici)

1. Competono ai Comuni le verifiche di conformità dei quartieri fieristici di cui all'art. 2 lettera d) ai requisiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 14 comma 1, lett. b).

Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, la Regione valuta che le destinazioni di eventuali nuove aree in cui ubicare nuovi quartieri fieristici siano coerenti agli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 9 (Riordino degli enti fieristici)

1. La Giunta Regionale gestisce e aggiorna l'elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica al fine di monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.
2. L'elenco degli enti fieristici e i progetti di trasformazione anche in società di capitali sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lett. e) che stabilisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di verifica dei progetti di trasformazione.
3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

Art. 10 (Commissione Regionale Consultiva per il settore fieristico)

1. Presso la giunta regionale è costituita la commissione regionale consultiva per il settore fieristico, nominata con decreto del Direttore Generale competente per materia e composta da rappresentanti della medesima Direzione, delle autonomie locali e funzionali, degli organismi associativi delle manifestazioni fieristiche, degli enti fieristici, dei poli fieristici ed esperti in materia fieristica, nonché da rappresentanti delle Direzioni Generali interessate per materia.

2. La composizione della commissione, le modalità di designazione dei suoi componenti e di funzionamento, nonché l'entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale.

3. La Commissione deve esprimere parere consultivo in merito a:

- a) monitoraggio del corretto svolgimento delle manifestazioni al fine di favorirne lo sviluppo, comprese le modalità di raccolta e certificazione della veridicità dei dati ufficiali delle manifestazioni;
- b) studio di iniziative destinate alla promozione e all'internazionalizzazione delle manifestazioni e delle imprese;
- c) alla stesura del Regolamento di cui al successivo art. 14.

Art. 11 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)

1. La Giunta Regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale individuati dall'art. 3 della L.R. 31 marzo 1978 n. 34, e ai sensi e nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 87, terzo comma lett. c) del Trattato che istituisce la Comunità Europea, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.

2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, la giunta istituisce un comitato tra le diverse direzioni generali interessate, coordinate dalla Direzione Generale competente che definisce modalità e tempi degli interventi regionali.

3. La Giunta Regionale può:

- a) concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica in Italia e all'estero, di rilevante interesse per l'economia della Regione Lombardia;
- b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, utilizzando le risorse delle leggi in materia di infrastrutture;
- c) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;
- d) promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo nel contempo i fenomeni di congestione urbana innescati dai fenomeni espositivi;
- e) stipulare convenzioni, per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche all'estero con enti e/o organismi specializzati;
- f) promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.

4. La Giunta Regionale approva annualmente i criteri di priorità nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 lettere a), c) e d).

5. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 2, lett.a) devono presentare specifica richiesta, corredata da una relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento e gli obiettivi della manifestazione fieristica, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione Generale competente, secondo le norme del regolamento di cui all'art. 14 comma 1.

Art. 12 (Elenco delle mostre mercato della tradizione locale)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni ove si svolgono mostre mercato della tradizione locale, che abbiano avuto una continuità almeno triennale antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, con presenza di espositori rappresentativi delle attività produttive, del commercio e delle tradizioni artigianali, artistiche e culturali locali, che si svolgono in luoghi diversi dai quartieri fieristici permanenti, ne danno comunicazione alla Regione per la loro iscrizione in apposito elenco regionale.
2. Successivamente all'istituzione dell'elenco regionale delle mostre mercato della tradizione locale, l'iscrizione delle manifestazioni aventi le caratteristiche indicate al primo comma del presente articolo è possibile su richiesta del Comune interessato.
3. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo deve essere comunicato al Comune secondo le procedure stabilite dal Regolamento di cui all'art. 14 comma 1, lett. c).
4. Il Regolamento di cui all'art. 14 comma 1. lett. b) può prevedere speciali prescrizioni per le aree temporaneamente adibite alle manifestazioni di cui al presente articolo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non corrispondano alla normativa regionale vigente in materia di fiere ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di cinque euro ad un massimo di cinquanta euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da 2 a 5 anni.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica l'autorità competente dispone una sanzione amministrativa pecuniaria pari a diecimila euro. Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a centomila euro. La Regione dispone inoltre l'esclusione della manifestazione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da 2 a 5 anni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale", l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
4. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
5. L'accertamento delle violazioni è delegato ai Comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.
6. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale n. 90 del 5 dicembre 1983 e successive integrazioni e modificazioni.

1. Entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di intese tra le Regioni, la Giunta Regionale provvede con apposito regolamento a stabilire:

- a) i requisiti e le procedure per l'attribuzione o la conferma della qualifica delle manifestazioni fieristiche;
- b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualifica delle manifestazioni che possono ospitare nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
- c) i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale.
- d) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa Regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro;
- e) la disciplina relativa al riordino degli enti fieristici di cui al precedente art. 9.

Art. 15 (Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di formazione del calendario fieristico regionale, e l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e del relativo regolamento attuativo, si applica la previgente disciplina di cui alla L.R. n. 45 del 1980 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.16 (Abrogazioni e disposizioni finali)

1. La L.R. 29 aprile 1980 n. 45 “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche” e successive modifiche ed integrazioni è abrogata; sono fatte salve le sole disposizioni di cui all’art. 18 e all’art.21, commi 2, 3 e 3bis, di seguito integralmente riportate:

- a) la Regione può organizzare manifestazioni fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende dipendenti istituite a norme dell'articolo 48 dello statuto, previa approvazione del relativo regolamento da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;
- b) la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può altresì disporre la propria partecipazione a manifestazioni fieristiche;
- c) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), la Giunta regionale approva il programma di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali o ad eventi promozionali sui mercati esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente gratuiti; per l'attuazione di tali iniziative la Giunta regionale può avvalersi delle CCIAA lombarde singole o associate o di altri organismi specializzati nella promozione all'estero che siano diretta espressione associativa della realtà imprenditoriale e che non abbiano fini di lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti;
- d) la Giunta regionale può altresì promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse;
- e) la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri di priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere c) e d).

2. Sono abrogati il comma 47, lett. a), b), d), e), ed f) ed i commi 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 110 dell’art. 2 della L.R. 5 gennaio 2000 n. 1.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 2 della L.R. n. 6 del 1999.

1. Alle spese per la Commissione Regionale Consultiva per il settore fieristico di cui all'art.10, si provvede con le risorse stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali", alle spese per la promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale di cui all'art.11, terzo comma, lettere a), c) e d), si provvede con le risorse stanziare all'UPB 2.3.10.1.2.17 "Potenziamento del sistema infrastrutturale", alle spese per gli interventi di cui alle disposizioni dell'art. 16, comma primo, lettere a),b),c),d) ed e) si provvede con le risorse stanziare all'UPB 2.3.10.2.2.15 " Internazionalizzazione e promozione del 'sistema impresa'" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e successivi.

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

DOCUMENTO TECNICO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO	
		2002	20
		Competenza e Cassa	Comp
		Euro	Eu
5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali"	5.0.2.0.1.184.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennita' di missione ed i rimborsi spesa " Art.10		
2.3.10.1.2.17"Potenziamento del sistema infrastrutturale"	2.3.10.1.2.17.371 la cui descrizione è così modificata "Contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche di rilevante interesse per l'economia della Regione e per strumenti di tutela del consumatore e per la promozione di nuove modalità espositive" Art.11, comma 3, lett.a) c), d)		
2.3.10.2.2.15" Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"	2.3.10.2.2.15.370 "Spese per l'organizzazione diretta di mostre, esposizioni e manifestazioni fieristiche e per la partecipazione ad iniziative in Italia e all'estero" Art.16, comma 1, lett.a), b)		
2.3.10.2.2.15" Internazionalizzazione e promozione del "sistema impresa"	2.3.10.2.2.15.372 "Spese inerenti alla partecipazione della regione a manifestazioni fieristiche internazionali e all'estero, nonché alla promozione dell'intervento a manifestazioni fieristiche indette in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri ed alla loro partecipazione alle connesse attività informative" Art.16, comma 1, lett.c), d)		

